

(N. 1354-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1591)*

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1956

Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera

ONOREVOLI SENATORI. — Le vicende dell'industria zolfifera nazionale sono a tutti note.

Nel secolo passato lo zolfo siciliano deteneva praticamente il monopolio della produzione mondiale, ma, dopo la scoperta dei giacimenti zolfiferi americani avvenuta nel Messico e nella Luisiana nei primi anni del 1900 e con la messa a punto del metodo Frask per la sua estrazione, metodo peraltro non applicabile ai nostri giacimenti, non solo lo zolfo nazionale perse la sua posizione monopolistica, ma ebbe inizio quella crisi che, con alterne vicende, non si è mai risolta.

Superfluo ricordare i diversi provvedimenti presi prima della ultima guerra mondiale per attenuare tale situazione di crisi, mentre mi sembra opportuno analizzare l'attuale situazione al fine di vedere se il provvedimento legislativo sottoposto al nostro esame risponde allo scopo di dare sistemazione definitiva alla nostra industria zolfifera che interessa non solo larghe zone della Sicilia, ma anche alcune provincie del Continente e che dà lavoro a circa 12.000 operai.

* * *

L'industria zolfifera nazionale, ripresa la sua attività nel dopoguerra, si trovò di fronte a due grossi problemi; riorganizzare le sue miniere e riconquistare i mercati esteri.

Con uno sforzo costante, dalle tonnellate 67.000 prodotte nel 1945 delle quali 56.000 in Sicilia, si passò a 224.000 tonnellate nel 1950 delle quali 132.000 estratte in Sicilia.

Quindi, pur avendo raggiunto in quell'anno una produzione discreta, pur avendo riconquistato in parte i mercati esteri perduti durante la guerra e pur realizzando, negli anni successivi al conflitto coreano, dei prezzi notevolmente remunerativi, rimaneva pur sempre grave la preoccupazione per l'avvenire in relazione agli alti costi di estrazione in particolare degli zolfi siciliani.

Con un primo provvedimento a carattere contingente lo Stato, onde consentire ai produttori un netto ricavo delle vendite pari ai loro costi di produzione, fissò un prezzo minimo garantito accollando al Tesoro la differenza fra detti costi di produzione e il prezzo di vendita. Tale provvedimento venne prorogato con legge 28 di-

cembre 1950, n. 1137, fino a tutto l'esercizio 1950-51, ma invero in detto ultimo anno esso non ebbe pratica attuazione perchè il sopraggiunto conflitto in Corea, riducendo la esportazione dagli Stati Uniti, lasciò libero campo alla nostra produzione che ne beneficiò vendendo all'estero ingenti quantitativi di zolfo a prezzi elevati.

Evidentemente il detto provvedimento poteva avere un valore del tutto provvisorio, onde dare il tempo agli industriali di riorganizzare le loro miniere dissestate dagli eventi bellici, ma non poteva prolungarsi nel tempo poichè, ciò facendo, si sarebbe creata una industria permanentemente parassitaria dello Stato, senza solide basi economiche e senza slancio competitivo.

Per tali ragioni venne approvata la legge 12 agosto 1951, n. 748, recante provvidenze finanziarie per il riassetto di detta industria che tra l'altro prevedeva la messa a disposizione da parte del Tesoro di 9 miliardi di lire per finanziamenti occorrenti alla riorganizzazione ed allo sviluppo delle miniere zolfifere e di 950 milioni di lire a favore dell'Ente zolfi italiani (E.Z.I.) per il compimento di studi geologici, prospezioni geofisiche, sondaggi ed in genere ricerche di giacimenti di zolfo economicamente sfruttabili, nonchè studi ed eventuali impianti sperimentali di estrazione dello zolfo.

Nel mentre l'E.Z.I. con propri tecnici e con l'aiuto della Regione siciliana — che a tutto l'anno 1955 ha assegnati, in aggiunta al finanziamento statale, altri 350 milioni — iniziava i lavori di ricerca anzidetti, una speciale Commissione ministeriale si accingeva all'esame dei progetti di rammodernamento delle miniere che vennero presentati in numero di 66, dei quali 47 vennero ritenuti meritevoli di accoglimento, assegnando ad essi globalmente i 9 miliardi di lire previsti dalla legge.

Contemporaneamente veniva messa a disposizione dei richiedenti anche una quota parte dei fondi E.R.P. per l'acquisto di macchinario occorrente all'ammodernamento delle miniere e, dopo l'esame delle relative domande, vennero concessi finanziamenti a 5 miniere per un importo di lire 1.093.727.000 integralmente utilizzate dai richiedenti.

Le suddette provvidenze però non sortirono l'effetto sperato.

Le ricerche geologiche iniziate in Sicilia su larga scala nel 1951 hanno portato al rilevamento di vaste zone favorevolmente indiziate e ai sondaggi nei punti più promettenti, senza peraltro reperire niente di particolarmente interessante sì da indurre allo sfruttamento di nuove miniere a costi di estrazione più economici delle miniere esistenti. Comunque, esse proseguono in Sicilia con fondi forniti dalla Regione, essendo esauriti quelli statali.

L'E.Z.I. però oltre che in Sicilia ha effettuato ricerche di nuovi giacimenti zolfiferi anche nelle Marche e in Romagna.

I rilevamenti geologici sono stati effettuati dall'Istituto di geologia dell'Università di Bologna, il quale ha anche seguito l'esecuzione dei sondaggi nei punti ritenuti più promettenti.

In base al risultato degli studi geologici e delle perforazioni meccaniche, l'Istituto predetto è però pervenuto alla conclusione che la Regione marchigiano-romagnola non offra più alcuna ragionevole prospettiva di nuovi ritrovamenti zolfiferi.

Tale è stato anche il parere della Commissione incaricata di seguire e controllare il programma di ricerche dell'E.Z.I.

Infine l'E.Z.I., con i fondi accantonati nello stanziamento dei 950 milioni per ricerche nel continente, sta per iniziare studi e sondaggi nella Campania ed in particolare nella provincia di Avellino dove già esistono giacimenti di zolfo in sfruttamento.

Dall'altro canto nel 1952, con la normalizzazione della situazione coreana, il Comitato zolfo del I.M.C. di Washington, che a quell'epoca sovrintendeva alla ripartizione dello zolfo prodotto nel mondo, abbandonò gradatamente il sistema di distribuzione controllato e, per gli Stati Uniti, tolse ogni blocco di collocamento sia all'interno che all'esterno dello zolfo di loro produzione.

Tale provvedimento provocò un brusco abbassamento dei prezzi internazionali che scesero a circa lire 28.125 la tonnellata franco porti del Mediterraneo e conseguentemente uno spostamento delle domande di zolfo da parte di ogni Paese consumatore verso le miniere degli Stati Uniti, con conseguente contrazione delle nostre esportazioni.

Alla contrazione delle vendite all'estero contribuì anche il fatto che diverse nazioni europee, già acquirenti dello zolfo italiano, avevano, nel periodo di difficoltà di approvvigionamento di tale materia prima, installato degli impianti per il recupero dello zolfo dal gas, dal carbone, dal petrolio ecc. che in periodo di normale mercato sono antieconomici, ma che una volta creati continuano a produrre.

Infine contemporaneamente si verificò anche una notevole riduzione dei consumi interni per la sopraggiunta crisi dell'industria delle fibre tessili artificiali che consuma notevoli quantità di zolfo per la fabbricazione dei suoi prodotti.

Pertanto per il nostro Paese la congiuntura, già favorevole negli anni 1950-52, si invertì paurosamente e trovò la nostra industria zolfifera completamente impreparata a fronteggiarla.

Era bensì vero che la Commissione ministeriale aveva approvato, come innanzi detto, ben 47 progetti di ammodernamento per un importo di 9 miliardi, ma pochi avevano potuto beneficiare di tali finanziamenti perchè molti richiedenti non avevano potuto fornire le necessarie garanzie richieste dagli Istituti di credito per rilasciare la fidejussione al Tesoro dello Stato.

Pertanto soltanto nove miniere sono state in grado di utilizzare i finanziamenti approvati dalla predetta Commissione per un importo complessivo di lire 3.960.000.000, ma anche per queste miniere i lavori erano ben lungi dal loro compimento ed alcuni non erano neanche iniziati quando si verificò la caduta dei prezzi. Conseguenza di tutto ciò la impossibilità di vendita all'estero dello zolfo nazionale ed il formarsi di sempre crescenti giacenze nei magazzini fiduciari del Banco di Sicilia, che come è noto ritira tutto lo zolfo estratto, rilasciando ai produttori una fede di credito e concedendo loro un anticipo sul prezzo di vendita, che viene poi liquidato dall'Ente zolfi italiani che amministra per conto degli industriali tutta la produzione zolfifera nazionale.

* * *

La situazione della produzione negli anni dal 1950 al 1955 è stata la seguente:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

ANNI	PRODUZIONE	VENNITA		Giacenze
		Interno	Estero	
1949-50	—	—	—	119.589
1950-51	203.016	176.269	135.568	12.709
1951-52	237.036	150.796	65.055	33.982
1952-53	234.951	85.499	15.592	167.847
1953-54	211.006	108.518	3.803	266.537
1954-55	193.144	107.920	10.158	341.823 (1)
Totale	1.079.153	629.002	230.176	

(1) Ridotta a circa tonn. 339.000 per la vendita già effettuata all'estero di circa tonn. 2000, ma ancora di fatto giacenti in magazzino al 31 luglio 1955.

Dallo specchio sopra riportato risulta che la produzione è andata gradatamente riducendosi dalle 237.000 tonnellate del 1951-52 alle 193.000 dell'ultimo anno, mentre le giacenze sono andate aumentando fino a raggiungere la cospicua quantità di tonnellate 339.000 a seguito della quasi totale contrazione dell'esportazione, che per lo zolfo grezzo si è ridotta da circa 135.000 tonnellate nel 1950-51 ad appena tonnellate 4.000 nel 1953-54.

Ma tale riduzione delle esportazioni è ancora più importante se si considera che una discreta quantità dello zolfo grezzo, che nella tabella compare come venduto all'interno, di fatto veniva riesportato come zolfo raffinato e come solfuro di carbonio, necessario per la fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

Difatti la produzione di raffinato è scesa dalle tonnellate 93.292 dell'esercizio finanziario 1950-51 alle tonnellate 49.135 del 1952-53 e la produzione del solfuro di carbonio nello stesso periodo è scesa dalle tonnellate 54.340 a tonnellate 15.193.

Pertanto si può ritenere che mentre il consumo interno si è mantenuto pressochè costante intorno alle 100.000 tonnellate, la nostra

possibilità di collocamento all'estero dello zolfo greggio e lavorato si è ridotta a ben poca cosa, sì che circa la metà del prodotto è rimasto invenduto. Difatti dalla tabella sopra riportata si rileva che negli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 contro una produzione di tonnellate 639.101 si sono vendute complessivamente all'interno e all'estero tonnellate 331.890. Tale grave crisi del settore zolfifero, concretatasi con le enormi giacenze sopra esposte, non poteva lasciare indifferente il Governo che, seguendo l'evoluzione dei prezzi di vendita, giunse alla conclusione che unica soluzione per smaltire la produzione non collocata sui mercati interni, fosse quella di allineare i prezzi all'esportazione a quelli statunitensi che erano di dollari 31 per tonnellata *FOB* porti U.S.A. e di circa dollari 44 franco porti mediterranei fino alla metà di febbraio, ora ridotti rispettivamente a dollari 28 e dollari 41, pari questo ultimo a circa lire 26.250 la tonnellata.

D'altronde gli altri Paesi produttori, quali Cile, Messico, Giappone e Norvegia avevano già allineati i loro prezzi a quelli U.S.A. e soltanto l'Italia era rimasta ferma con i suoi prezzi elevati, ormai non più competitivi. Ma

per vendere a prezzi internazionali era indispensabile eseguire due interventi urgenti:

1) mettere in condizione le nostre miniere di produrre lo zolfo a costi tali da renderne possibile la vendita sui mercati esteri, riattivando e rendendo più operante la legge 12 agosto 1951, n. 748;

2) vendere le giacenze a prezzi competitivi sui mercati esteri onde rendere liquida la situazione finanziaria dei produttori resasi particolarmente pesante per i forti interessi passivi corrisposti alle banche che avevano effettuate le anticipazioni.

Il disegno di legge relativo venne presentato dal Governo fin dal 22 aprile dello scorso anno ed ora viene al nostro esame approvato dalla Camera dei deputati con alcuni emendamenti.

Esso negli articoli dall'1 al 3 provvede alla prima esigenza di finanziare l'ammodernamento e la trasformazione degli impianti delle miniere suscettibili di ridurre i loro costi di produzione; negli articoli dal 4 al 7 stabilisce un contributo a favore dei produttori per rendere loro meno oneroso lo smaltimento delle giacenze, e fissa criteri per la sua erogazione; l'articolo 8 subordina l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti al rispetto dei contratti di lavoro da parte dei concessionari; l'articolo 9 stabilisce le modalità di restituzione di un miliardo di lire anticipato nel 1954 all'E.Z.I. e da questo ai concessionari della Sicilia. Infine i successivi articoli 10 ed 11 contemplano norme relative al funzionamento dell'Ente zolfi italiani e pertanto, soltanto indirettamente, hanno attinenza con il problema che a noi interessa.

* * *

AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI MINERARI.

(Articoli 1, 2, 3).

Prevedere un aumento dei prezzi del mercato mondiale degli zolfi a breve scadenza è per lo meno molto azzardato.

Se è vero che il consumo mondiale dello zolfo aumenta di circa il 5 per cento annuo, e se è anche vero che alcuni giacimenti americani

sono in via di esaurimento, è altresì vero che nuovi grandi giacimenti, a costi di estrazione molto bassi, sono stati scoperti nel Nord America, sì che si può oggi registrare una superproduzione di tale materia prima.

Difatti il 15 gennaio 1954 la miniera « Garden Voland Bay » nella Luisiana è entrata in produzione con 500.000 tonnellate annue di zolfo estratto, e nel 1955 hanno iniziato la produzione le miniere del Messico con 500.00 tonnellate annue presumibilmente raddoppiabili nel 1956-57.

Di fronte a tali prospettive è necessario realizzare una radicale trasformazione dei nostri metodi di estrazione, se si vuole che la nostra industria zolfifera sopravviva.

Come è noto il minerale di zolfo che viene estratto dai nostri giacimenti non è puro, ma misto a materiale sterile sì che la percentuale in zolfo grezzo, pur essendo variabile da miniera a miniera, è estremamente modesta.

L'estrazione dello zolfo da detto materiale si è ottenuto fin'ora con metodi che quasi risalgono... alla preistoria!

Il più antico è quello denominato « dei calderoni » a cui ha fatto seguito quello dei forni « Gilles » iniziato circa alla metà del secolo scorso. Sia l'uno che l'altro si basano sul principio di riscaldare il materiale estratto dalla miniera fino ad ottenere la fusione dello zolfo in esso contenuto, il quale, allo stato fluido, viene raccolto in speciali recipienti nei quali solidifica ed in pani viene inviato agli stabilimenti per la molitura e la raffinazione.

Quale combustibile per ottenere la detta fusione si adopera lo stesso zolfo contenuto nel materiale sottoposto al procedimento di estrazione, provocando un processo di autocombustione. Con tali sistemi praticamente si perde circa la metà dello zolfo contenuto nel materiale estratto dalla miniera.

Il problema quindi da risolvere è di aumentare nella misura massima possibile la resa in zolfo dei minerali zolfiferi.

Il principio su cui si basano i sistemi moderni sono due. Il primo detto « con la flottazione » si basa sulla separazione dello zolfo dallo sterile con procedimenti meccanici, utilizzando le loro diverse caratteristiche fisico-chimiche; il secondo si basa sulla fusione dello zolfo contenuto nel materiale estratto, ottenuta

però non con l'autocombustione, ma con altro combustibile.

Con il sistema della flottazione sono stati pressochè ultimati due impianti uno della Soc-Val Salso nella miniera Trabia-Tallarita e l'altro della Cozzo Disi nella omonima miniera e, per quanto non siano ancora stati messi a punto, si ha ragione di bene sperare in un ottimo rendimento.

Però per questo tipo di impianto occorre molta acqua; quindi esso non essendo applicabile a tutte le miniere occorre ricorrere al secondo sistema, per cui sono in corso di sperimentazione tre impianti diversi, uno con brevetto dell'Ing. Masobello, un altro con brevetto Montecatini, il terzo con brevetto del Professor Roma.

Comunque nuovi impianti, esperienze e studi sono in corso, ma per la loro realizzazione nel campo industriale sono necessari ingenti finanziamenti, che già messi a disposizione con la legge 12 agosto 1951, n. 748, come si è detto in precedenza, sono stati utilizzati soltanto per circa 4 miliardi.

Da calcoli approssimativi effettuati dai tecnici del Ministero dell'industria utilizzando la relazione della apposita Commissione ministeriale istituita con la citata legge n. 748, si può ritenere che occorranza per la trasformazione e l'ammodernamento delle dette miniere complessivamente circa 12 miliardi.

Pertanto l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'aumento da 9 miliardi, previsti nella legge n. 748, a 12 miliardi dei quali, detratti i finanziamenti già erogati, rimangono disponibili circa 8 miliardi.

Conseguentemente, onde dare la possibilità a tutti i concessionari di ottenere il nuovo stanziamento, vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande prorogandoli fino a 90 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento legislativo.

Infine vengono ammessi al finanziamento anche i macchinari e le attrezzature, che in precedenza sono stati finanziati con i fondi E.R.P. ora esauriti.

Per dare poi la possibilità anche ai piccoli produttori di installare e gestire i costosi impianti moderni di estrazione dello zolfo, l'articolo 2 prevede che questi possano anche

riunirsi in consorzio onde ripartire tra di loro gli oneri di finanziamento e di esercizio che isolatamente non avrebbero possibilità di sopportare.

Per l'esame tecnico-economico delle nuove domande di finanziamento e per la revisione dei programmi di riorganizzazione e di sviluppo annessi alle domande presentate in base alla legge 12 agosto 1951, n. 748, viene ripristinata la commissione già prevista nella citata legge dandole una precisa costituzione (articolo 3).

Il provvedimento però sarebbe monco e non conseguirebbe lo scopo a cui è diretto se non venisse eliminato il maggiore ostacolo che ridusse le possibilità di applicazione della detta legge n. 748.

Difatti come è stato in precedenza esposto, delle 47 aziende ammesse a fruire del finanziamento previsto nella legge n. 748, soltanto 9 poterono fornire le garanzie richieste dagli istituti di credito ed in particolare dal Banco di Sicilia per ottenere il mutuo richiesto.

Tali difficoltà permarranno tuttora, però, a seguito di accordi che vennero presi tra il nostro Governo centrale e quello della Regione siciliana; quest'ultima con sue leggi 28 luglio 1954, n. 24 e 26 marzo 1955, n. 19, si è sostituita ai privati concessionari nella garanzia fidejussoria richiesta dal Tesoro per i finanziamenti concessi in base alla legge n. 748 e per quelli che verranno concessi in base al presente disegno di legge.

Con tale intervento della Regione si ha ragione di ritenere che i 12 miliardi messi a disposizione dell'industria zolfifera verranno completamente erogati e, finalmente, si potrà vedere l'inizio concreto su larga scala di quel processo di trasformazione tecnico-economico delle nostre miniere zolfifere che, secondo i calcoli degli esperti, dovrebbe ridurre i costi di produzione in miniera a circa 27.000-30.000 lire. Ridotti così detti costi, con una opportuna manovra di prezzi all'interno, si potrà vendere l'eccedenza all'estero a prezzo internazionale, senza perdita per i produttori e senza eccessivo sacrificio per i consumatori italiani i quali, peraltro, potranno beneficiare di una riduzione sull'attuale prezzo di acquisto.

È bene però avvertire che, dall'esame preliminare fatto da tecnici specialisti, non tutte le miniere della Sicilia potranno avvantaggiarsi dei nuovi procedimenti di ammodernamento. Alcune, per l'estrema povertà di zolfo contenuto nel materiale estratto, e per le difficoltà di estrazione, non potranno realizzare il costo economico sopra detto di circa lire 30.000 la tonnellata.

Queste miniere purtroppo dovranno essere abbandonate. Sacrificio doloroso, ma indispensabile, se si vuole sanare la situazione di questo settore industriale, dando ad esso solide basi economiche che rendano tranquilli industriali ed operai sul loro avvenire, non più legato a contributi dello Stato difficili ad ottenersi e sempre insufficienti, quando si ottengono.

È necessario che il problema venga finalmente affrontato in pieno e in maniera definitiva e questo è lo scopo principale del disegno di legge in esame.

Naturalmente l'abbandono delle miniere cronicamente antieconomiche va fatto con la dovuta gradualità, onde non provocare un disagio economico insopportabile in paesi già strutturalmente molto poveri.

La Regione siciliana, pertanto, prevedendo che entro un triennio sia possibile creare altre attività economiche che assorbano la mano d'opera attualmente impiegata in dette miniere destinate ad essere abbandonate, ha stabilito con la citata legge regionale del 26 marzo 1955, n. 19, di corrispondere un contributo a fondo perduto di lire 10.000 a tonnellata di zolfo prodotto nel triennio successivo alla approvazione da parte dell'Assessorato per l'industria, del piano di riassorbimento degli operai anzidetti.

La stessa citata legge regionale poi prevede, anche a favore delle imprese zolfifere ammesse a fruire degli speciali mutui per l'ammodernamento, la corresponsione da parte della Regione siciliana del contributo del 5 per cento sugli interessi sul credito di esercizio che la sezione mineraria del Banco di Sicilia viene autorizzata a fare nella misura massima di lire 10.000 la tonnellata di zolfo prodotta nel triennio ritenuto necessario per la esecuzione dei detti lavori di trasformazione e di ammodernamento.

Il credito così ottenuto potrà venire ammortizzato nello stesso periodo di tempo in cui verrà ammortizzato il finanziamento ottenuto in base al presente disegno di legge o in base alla legge n. 748.

Concludendo, quindi, con il disegno di legge in esame integrato con le leggi regionali citate i concessionari che dimostrino di essere in grado di ammodernare e trasformare le loro miniere onde produrre a costi ritenuti economicamente ammissibili dalla speciale Commissione prevista dall'articolo 3, otterranno a basso interesse ed a lungo termine i finanziamenti occorrenti per la esecuzione degli impianti necessari ed il credito di esercizio sufficiente a superare il periodo di tempo necessario alla esecuzione dei lavori.

I concessionari che tale dimostrazione di economicità non saranno in grado di provare, otterranno dalla Regione un contributo annuo di lire 10.000 a tonnellata per tre anni onde avere il tempo di attuare soluzioni idonee per il reimpiego della mano d'opera.

Naturalmente delle provvidenze disposte dalla Regione non possono beneficiare i concessionari del continente; ciò non ha importanza per le miniere continentali della Montecatini che non ha bisogno che altri garantiscano per lei, nè ha bisogno di credito di esercizio, ma forse potrebbe essere necessario per le miniere della zona di Avellino per quanto queste abbiano costi di produzione non lontani dal costo economico.

Comunque il provvedimento legislativo sottoposto al nostro esame per la parte ora esaminata è certamente idoneo allo scopo e spetta ora ai concessionari di utilizzare i fondi messi a loro disposizione con rapidità e con oculatezza onde raggiungere nel più breve tempo possibile la tanto attesa sistemazione della industria zolfifera nazionale.

* * *

LIQUIDAZIONE DELLO ZOLFO GIACENTE NEI MAGAZZINI.

(Articoli 4, 5, 6, 7).

Contemporaneamente all'ammodernamento ed alla trasformazione degli impianti minerari è necessario liquidare le giacenze che, come

si è detto, rappresentano un peso insopportabile per i produttori e per il Banco di Sicilia, che tiene immobilizzati circa 7 miliardi di lire per anticipazioni fatte ai produttori stessi.

Il disegno di legge in esame pertanto prevede la erogazione di un contributo a fondo perduto da parte del tesoro dello Stato di lire 10.000 a tonnellata e complessivamente 3 miliardi e 300 milioni, più 1 miliardo e 150 milioni a disposizione per altri maggiori contributi da erogare a quelle miniere che producono ad alti costi di produzione (articoli 6 e 7).

Per analizzare in termini concreti l'efficienza del contributo che lo Stato assegna ai produttori onde rendere meno gravosa la vendita delle giacenze all'estero a prezzi internazionali, occorre analizzare il costo della produzione nazionale ed in particolare di quella siciliana.

A tale scopo nel febbraio del 1953 il Ministero dell'industria, unitamente al C.I.P. fece una accurata indagine su detti costi a mezzo dei propri funzionari che si recarono in Sicilia per esaminare sul posto i libri contabili di un certo numero di miniere tipiche prese quale campione di gruppi di miniere di eguale grado di produttività.

Ne risultò un costo medio di estrazione di circa lire 44.000 la tonnellata compresa l'assicurazione infortuni ed escluse le spese sopportate dall'E.Z.I. nella seguente misura:

a) diritti di uscita consorzio magazzini generali	per t. L.	112
b) spese gestione E.Z.I.	» » »	500
c) spese magazzinaggio e assicurazione stock	» » »	600
d) contributi per opere di assistenza sociale	» » »	500
		1.712

In totale quindi si ottenne un costo medio di lire 45.800 in cifra tonda e pertanto il prezzo medio di vendita all'interno venne fissato per il detto anno 1953 in lire 46.000 la tonnellata. Successivamente detto prezzo medio venne aumentato di lire 1.500 la tonnellata per tenere conto in particolare dell'aumento

della assicurazione infortuni da lire 1.200 a lire 2000 la tonnellata e dell'aumento di spese di magazzinaggio ed assicurazione stock da lire 600 la tonnellata a lire 1.000.

Concludendo nel momento attuale può valutarsi che il costo di produzione in miniera, ivi compresa l'assicurazione infortuni che materialmente paga l'E.Z.I., sia di lire 44.800 la tonnellata alle quali sono da aggiungere lire 2.200 per tonnellata in cifra tonda per spese a carico dell'E.Z.I. per magazzinaggio, gestione dell'Ente, assicurazione stocks, ecc. e pertanto in totale lire 47.000 la tonnellata.

Il prezzo medio di vendita all'interno pertanto venne successivamente fissato in lire 47.500. Per lo zolfo esportato tale conto deve essere maggiorato di circa lire 2.000 la tonnellata per far fronte alle spese di caricazione (*fob* stivato) e trasporto dai magazzini al porto di imbarco.

Complessivamente il costo medio *fob* dello zolfo esportato si aggira sulle 49.000 lire la tonnellata.

I detti costi di produzione, come si è detto, debbono considerarsi come medi, intendendo nella media anche quelli elevatissimi delle miniere così dette marginali.

Se dalla media si tolgono i costi delle anzidette miniere marginali, non suscettibili di miglioramento, questa scende dalle lire 44.800 a lire 40.000 per tonnellata prodotta, e deducendo le assicurazioni infortuni, di fatto pagate dall'E.Z.I., il costo effettivo sopportato dal produttore si riduce a circa lire 38.000. Il netto ricavo realizzato dai produttori per le vendite all'interno è stato approssimativamente di circa lire-tonnellata 41.000 per l'esercizio 1952-53 e di lire-tonnellata 43.000 per gli esercizi successivi.

Mentre per le vendite all'estero sono stati per l'esercizio 1952-53 di circa lire-tonnellata 50.000, per l'esercizio 1953-54 di circa lire-tonnellata 33.000 e per l'esercizio 1954-55 di circa lire-tonnellata 20.000.

Infine per le giacenze si può valutare che, tenuto presente che il prezzo medio di vendita all'estero si potrà aggirare sulle lire-tonnellata 26.000 dedotte le spese a carico dell'E.Z.I. e le assicurazioni infortuni, il netto ricavo a favore dei produttori potrà essere di circa lire-tonnellata 20.000.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con i dati sopra esposti si può sinteticamente, a titolo indicativo, istituire il bilancio economico globale approssimativo della indu-

stria zolfifera nazionale per la produzione 1° agosto 1952-31 luglio 1955.

RICAVI NETTI DEI PRODUTTORI IN MILIONI DI LIRE.

Esercizio 1952-53

Vendite all'interno tonnellate	85.500 a lire 41.000	mil/L.	3.505
Vendite all'estero tonnellate	15.500 a lire 50.000	»	775

Esercizio 1953-54

Vendite all'interno tonnellate	108.500 a lire 43.000	»	4.655
Vendite all'estero tonnellate	4.000 a lire 33.000	»	132

Esercizio 1954-55

Vendite all'interno tonnellate	108.000 a lire 43.000	»	4.644
Vendite all'estero tonnellate	10.000 a lire 20.000	»	200

Totale netti ricavi approssimativi degli zolfi venduti nel periodo 1952-55	mil/L.	13.901
--	--------	--------

Presunti ricavi giacenze tonnellate 339.000 a lire 20.000	»	6.780
---	---	-------

Totale	mil/L.	20.681
--------	--------	--------

Contro tali presunti ricavi i concessionari avrebbero approssimativamente speso nello stesso periodo di tempo per la produzione dello zolfo qualora non esistessero miniere marginali circa milioni di lire 24.242 (tonnellate prodotte 639.000 a lire 38.000 la tonnellata).

Pertanto lo sbilancio passivo risulterebbe di circa 3.561 milioni ai quali sono da aggiungere le maggiori spese sostenute nelle dette miniere marginali.

Il Governo pertanto, erogando a fondo perduto la somma di 3.300.000 milioni, onde smaltire con un contributo di lire 10.000 la tonnellata gli stocks accumulatisi fino al 31 luglio 1955, con vendite all'estero a prezzo internazionale (articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge) viene a coprire approssimativamente il presunto deficit di gestione (spese milioni 24.242, ricavi e contributo circa 24.000 milioni) restando però a carico dei produttori l'onere degli interessi passivi sulle anticipazioni ottenute.

Naturalmente il ragionamento ora fatto è suscettibile di tre facili critiche. La prima, che in tale conteggio non si è tenuto conto degli interessi passivi pagati dai produttori agli Istituti di credito, per le anticipazioni ricevute; la seconda, che non si è tenuto conto nella determinazione della media del costo di produzione di quelle miniere ad alti costi; la terza, che avendo lo Stato preferito assegnare un contributo fisso ed indiscriminato di lire 10.000 a tonnellata prodotta, senza tenere conto dei differenti costi di produzione da miniera a miniera, ne deriva che vi saranno dei produttori che realizzeranno un beneficio peraltro assorbito dall'onere degli interessi passivi, altri invece che ne avranno una perdita, sia pure ridotta.

Il Governo, però, nel presentare al Parlamento il provvedimento legislativo in esame, non ha voluto affermare il principio, estremamente grave in un regime ad economia libera, di pareggiare il bilancio di ogni singola azienda. Se ciò avesse fatto avrebbe tolto ogni virtù

competitiva agli industriali ed avrebbe sterilizzato il loro spirito di iniziativa assicurando loro il pareggio del bilancio aziendale, anche se essi nulla facciano per rendere più economica la produzione.

Se ciò avesse fatto, infine, avrebbe mortificato quegli industriali, che in questi anni hanno dedicato tutta la loro esperienza e tutti i loro capitali per ridurre i loro costi di produzione.

Il Governo pertanto ha ritenuto opportuno di intervenire con il notevole contributo previsto dal disegno di legge soltanto per colmare in gran parte il divario esistente tra i nostri costi di produzione ed i prezzi internazionali, divario che non dipende in buona parte dalla maggiore o minore capacità di ogni singolo industriale, ma dalla particolare struttura dei nostri giacimenti zolfiferi, diversi da quelli degli Stati Uniti per i quali è possibile applicare un sistema di estrazione infinitamente più economico di quelli che possono essere usati nel nostro Paese.

È giusto, quindi, che coloro che hanno meglio attrezzate le loro miniere ne abbiano un vantaggio, onde, tra l'altro, spronare gli industriali meno attivi a meglio organizzare la loro produzione.

Poichè però questo ragionamento è troppo semplicistico in quanto vi sono miniere che, per la povertà del materiale estratto e per le difficoltà di estrazione, indipendentemente dalla attività e dalla capacità dell'imprenditore, non sono in grado di ridurre i costi di produzione al disotto della media in precedenza esposta, per questi casi il Governo è venuto incontro assegnando con l'articolo 7 un ulteriore contributo di 1.150 milioni di lire da erogarsi a quelle miniere i cui costi di produzione superano il costo tipo desunto dal Ministero dell'Industria e del Commercio sentita la Commissione prevista dall'articolo 3, composta di esperti e rappresentanti di categoria.

Con la detta somma di 1.150 milioni di lire quindi, il contributo per le miniere ad alti costi di produzione verrà notevolmente maggiorato rispetto alle lire 10.000 la tonnellata e permetterà anche a queste di superare l'attuale stato di disagio.

Le modalità di erogazione, sia del fondo di 3.300 milioni, sia di quello di 1.150 milioni,

sono chiaramente specificate nei citati articoli 4, 5, 6 e 7 e quindi non mi sembra sia necessario uno speciale commento, salvo un indispensabile rilievo sull'articolo 4 che, a seguito di un emendamento apportato dalla Camera dei deputati, non è più in armonia con il successivo articolo 6.

Tale disarmonia è derivata dal fatto che la Camera dei deputati ha emendato l'articolo 4 del testo governativo portando la data di riferimento delle giacenze agli effetti della corrispondenza del contributo dal 31 dicembre 1954 al 31 luglio 1955; ma, avendo lasciato inalterati nell'articolo 6 il contributo di lire 10.000 la tonnellata e lo stanziamento globale di 3 miliardi e 300 milioni, potranno ottenere il contributo soltanto 330.000 tonnellate, mentre la eccedenza di 9.000 tonnellate rispetto al suddetto quantitativo al 31 luglio 1955 non trova il corrispondente stanziamento.

Pertanto la Commissione finanze e tesoro, nel suo parere emesso il 12 aprile scorso, ha esplicitamente espresso l'avviso che l'articolo 4 non può essere approvato nel testo pervenuto al nostro esame.

D'altro canto la Camera dei deputati è stata indotta a spostare la data di riferimento della consistenza degli *stocks*, per farla coincidere con la data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'E.Z.I. onde facilitare la formulazione dei bilanci dell'Ente ed i rapporti dell'Ente stesso con i produttori.

Se si anticipa, però, di quindici giorni la data di riferimento dello *stock* si consegue l'innegabile vantaggio di farla coincidere approssimativamente con quella dell'esercizio finanziario dell'E.Z.I. senza peraltro superare le tonnellate 330.000 di zolfo giacenti in magazzino, per le quali il presente disegno di legge prevede la concessione di un contributo di lire 10.000 a tonnellata in base al citato articolo 6.

Pertanto propongo che il primo comma dell'articolo 4 venga emendato, sostituendo la data del 31 luglio 1955 con quella del 15 luglio 1955.

Opportuno mi sembra anche richiamare l'attenzione del Senato su un altro emendamento apportato dalla Camera dei deputati al secondo comma dello stesso articolo 4.

Difatti mentre nel testo governativo il secondo comma dell'articolo 4 prescriveva che il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradatamente con vendita sui mercati esteri e *sul mercato interno, limitatamente, per quest'ultimo, ai quantitativi occorrenti per i prodotti destinati all'esportazione*, la Camera dei deputati, avendo soppressa la parte in corsivo, impedisce agli esportatori di raffinato di acquistare lo zolfo dagli *stocks* a prezzo ridotto, limitando così le loro possibilità competitive sui mercati internazionali. Non solo, ma ciò incide fortemente anche sui costi di produzione delle fibre tessili artificiali nelle quali la differenza del prezzo dello zolfo tra quello interno e quello estero incide per circa lire 6 al chilogrammo di fibra.

Poichè abbiamo rilevato nella tabella n. 1 che la caduta delle vendite all'interno è dipesa prevalentemente dalla mancata esportazione di prodotti lavorati in Italia, ma esportati all'estero, sarebbe opportuno anche in questo caso ritornare al testo governativo onde venire incontro a due settori industriali attualmente in crisi.

Pertanto propongo di emendare anche il secondo comma dell'articolo 4, aggiungendo la parte sopra riportata in corsivo, per cui detto comma risulterebbe come segue: *Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri e sul mercato interno, limitatamente, per quest'ultimo, ai quantitativi occorrenti per l'ottenimento dei prodotti destinati alla esportazione.*

* * *

NON ESISTE ANCORA UNA LEGGE
SUI RAPPORTI DI LAVORO.

Art. 8. — L'articolo 8 dispone che la concessione dei benefici previsti nel presente disegno di legge è subordinata all'osservanza, da parte dell'impresa, dei vigenti patti di lavoro e degli accordi regionali e provinciali ed alla regolare corresponsione delle retribuzioni.

Tale articolo non esisteva nel disegno di legge governativo ed è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

Non vi è chi non veda l'importanza di detta norma che, ancor prima che venga regolata, con apposita legge generale, tutta la complessa materia dei rapporti sindacali tra imprenditori e prestatori d'opera, rende obbligatori i patti di lavoro, limitatamente al settore delle imprese zolfifere, e ne fissa gravissime sanzioni nel caso che non vengano rispettati.

L'approvazione pertanto di tale articolo non può non lasciare perplessi, perchè nel mentre affronta un problema di grande importanza che, purtroppo da troppi anni, si trascina negli uffici ministeriali e nelle aule delle Commissioni parlamentari, d'altro canto esso tenta di risolverlo parzialmente in maniera forse eccessivamente semplicistica.

Difatti, leggendo il testo del detto articolo 8 ci si domanda: quali sono le organizzazioni di lavoratori e di imprenditori legalmente riconosciute idonee a stipulare accordi sindacali? Quali sono le modalità da rispettare perchè detti accordi possano ritenersi validi a tutti gli effetti? Quale è l'organismo statale autorizzato a controllare la esatta osservanza di detti patti sindacali? Quali sono le sanzioni intermedie per coloro che non rispettano i patti di lavoro, prima di applicare la sanzione massima consistente nella revoca della concessione delle provvidenze della presente legge? Qual è l'organo governativo che è autorizzato ad applicare dette sanzioni? Ritengo sia difficile rispondere ai suddetti interrogativi.

Pertanto approvando l'articolo 8, mi sembra che introdurremmo nella legge una norma di dubbia applicabilità e quindi ne propongo la soppressione. Però, riconoscendo la necessità che i patti di lavoro vengano rispettati e che i salari operai vengano regolarmente corrisposti, ritengo sia opportuno che, in sostituzione dell'articolo 8 soppresso, venga approvato un ordine del giorno che inviti il Governo a dare disposizioni perchè attraverso le clausole contrattuali che regoleranno i rapporti tra Ente mutuante e concessionari, per i finanziamenti e, attraverso l'E.Z.I. per la corresponsione dei contributi sulle giacenze di zolfo, vengano inserite opportune norme che rendano possibile all'Ente mutuante o all'E.Z.I. di sospendere i pagamenti dovuti ai concessionari in caso essi si rendano inadempienti verso i loro operai.

* * *

RESTITUZIONE DI UN MILIARDO
ANTICIPATO AI CONCESSIONARI.

Art. 9. — L'articolo 9 fissa le modalità di restituzione del miliardo che nel secondo semestre del 1954 il Banco di Sicilia mise a disposizione dell'E.Z.I. perchè venisse anticipato ai produttori che in quel periodo avevano particolare bisogno di denaro liquido.

Tale restituzione però non dovrebbe essere eccessivamente gravosa per i produttori, in quanto detto articolo prevede che essa abbia luogo in dieci anni a partire dal corrente esercizio finanziario con ritenute che l'E.Z.I. effettuerà sui netti ricavi corrisposti ad ogni singolo produttore.

* * *

FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE ASSISTENZA
SOCIALE A FAVORE DEI MINATORI.

Art. 10. — L'articolo 10 non ha diretta attinenza con gli scopi che il presente disegno di legge si prefigge, ma esso vi è stato inserito perchè tratta un argomento di particolare importanza per la vita dei lavoratori e delle loro famiglie.

L'E.Z.I. nell'azione che svolge a favore dell'industria mineraria ha, tra l'altro, dato particolare sviluppo alla Sezione assistenza sociale a favore dei minatori.

Essa è stata alimentata da un contributo statale di 60 milioni annui fino al 1950 e da una trattenuta di lire 500 a tonnellata sul netto ricavo dello zolfo prodotto.

Con detti fondi l'E.Z.I. ha curato in particolare un'efficiente assistenza sanitaria per combattere le malattie professionali, ha istituito due colonie permanenti per i figli dei lavoratori, ha promosso la costruzione di villaggi operai per i minatori, ecc.

Essendo scadute le disposizioni che regolavano dette contribuzioni, l'articolo 10 le ripristina e precisamente fissa in lire 500 a tonnellata di zolfo prodotto il contributo dei produttori a favore della Sezione assistenza sociale esistente con legge 2 aprile 1940, n. 287, e pro-

roga la corresponsione del contributo statale previsto nell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950, n. 904, fino all'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo.

Il citato contributo di cui fa menzione il secondo comma dell'articolo 10 è di 60 milioni di lire e venne corrisposto in base al detto articolo 2 soltanto per l'esercizio zolfifero 1949-50.

Il prorogarlo significa estenderlo dall'esercizio 1950-51 all'esercizio 1955-56, quindi per sei anni, con un onere per lo Stato di 360 milioni che non trova copertura nel presente disegno di legge.

Per tale ragione la Commissione finanze e tesoro, nel citato parere del 12 aprile scorso, ha esplicitamente espresso l'avviso che il secondo comma dell'articolo 10 venga soppresso.

A tale richiesta, ritenendola perfettamente giustificata, aderisco e pertanto propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 10.

* * *

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIORGANIZZAZIONE
DELL'ENTE ZOLFI ITALIANI.

Articolo 11. — L'articolo 11 infine delega il Governo, sentita la Regione siciliana, ad emanare opportune norme per la riorganizzazione dell'E.Z.I. ed a coordinare in un testo unico le leggi esistenti che regolano attualmente l'Ente stesso.

Ciò è soprattutto necessario, poichè avendo la Regione siciliana, in base alla sua legge costituzionale, competenza assoluta per le miniere cadenti nel suo territorio, è giusto che tale competenza risulti in qualche modo nello Statuto dell'E.Z.I. sia pure con le dovute limitazioni imposte dal fatto che lo zolfo è minerale di interesse nazionale e soggetto quindi anche ai controlli e alle disposizioni del Governo centrale.

* * *

Onorevoli Senatori,

a conclusione della presente relazione ho l'onore di proporvi l'approvazione del disegno

di legge in esame con gli emendamenti proposti agli articoli 4 e 10 e con la soppressione dell'articolo 8.

La crisi che travaglia da tempo l'industria zolfifera è grave, ma ho la certezza che il presente provvedimento contribuirà in misura notevole alla sua soluzione favorevole.

Tale crisi però potrà essere definitivamente superata soltanto se lo sforzo finanziario fatto

dal Governo Nazionale ed il contributo cospicuo dato dalla Regione siciliana verranno integrati e completati dalla fattiva, competente ed operosa attività dei concessionari, senza di che inoperanti ed inutili sarebbero i mezzi finanziari messi a loro disposizione.

BATTISTA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

Il limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1951, n. 748, è elevato da 9 a 12 miliardi di lire.

L'ulteriore importo di lire 3 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58.

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge predetta per la presentazione delle istanze di finanziamento è prorogato fino a 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Nei programmi di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere, per la cui realizzazione è chiesto il finanziamento, può essere compresa la spesa per l'acquisto e messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti per l'ammodernamento degli impianti destinati all'esercizio delle miniere.

Art. 2.

Le istanze per i finanziamenti possono essere presentate anche da più imprese che intendono costituire un consorzio per l'installazione e l'esercizio di moderni impianti per il trattamento del minerale, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443.

Art. 3.

La Commissione prevista dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, per l'esame tecnico-economico delle domande di finanziamento è nominata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per il tesoro ed è composta di tredici membri ivi compreso il presidente.

Di tale Commissione fanno parte due funzionari del Ministero dell'industria e del com-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

mercio, due del Ministero del tesoro, uno della Regione Siciliana, un rappresentante dell'Ente zolfi italiani, due esperti tecnici scelti dal Ministro per l'industria ed il commercio, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori.

Partecipano ai lavori della Commissione con voto consultivo gli ingegneri capi dei distretti minerari competenti per territorio.

La Commissione predetta, oltre all'esame tecnico-economico delle nuove istanze di finanziamento, è incaricata di procedere alla revisione dei programmi di riorganizzazione e sviluppo annessi alle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, e per i quali non sia stato ancora accordato il finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per il collocamento dello zolfo, posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani, esistente nei depositi alla data del 31 luglio 1955, l'Ente zolfi italiani tiene apposita contabilità distinta da quella relativa alla propria sezione commerciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri.

I criteri, le modalità e i termini, sotto l'osservanza dei quali devono essere effettuate le vendite previste dal precedente comma, sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani, con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

La liquidazione del ricavo delle vendite dello zolfo grezzo, messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani, dai produttori, dal 1° agosto 1955 in poi, è fatta prescindendo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 del regio decreto-

Art. 4.

Per il collocamento dello zolfo, posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani, esistente nei depositi alla data del 15 luglio 1955, l'Ente zolfi italiani tiene apposita contabilità distinta da quella relativa alla propria sezione commerciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri e sul mercato interno, limitatamente, per quest'ultimo, ai quantitativi occorrenti per l'ottenimento di prodotti destinati all'esportazione.

Identico.

Art. 5.

Identico.

legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, e del regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18, dalla precedenza cronologica di emissione dei titoli rappresentativi delle giacenze di zolfo previste dall'articolo 4.

Art. 6.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere un contributo di lire 10 mila a tonnellata, a titolo di concorso nelle perdite derivanti dalla vendita delle giacenze di cui al precedente articolo 4.

Per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente, il Banco di Sicilia, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, accrediterà alla gestione liquidazione giacenze dell'Ente zolfi italiani di cui all'articolo 4, la somma di lire 3 miliardi e 300 milioni.

Tale somma sarà rimborsata dallo Stato al Banco di Sicilia, con i relativi interessi, in dieci annualità costanti, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per l'industria e il commercio, il Ministro per il tesoro ed il Banco di Sicilia.

I fondi necessari per il pagamento delle predette annualità, saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, ripeterà dai produttori, attraverso l'Ente zolfi italiani, proporzionalmente, il contributo concesso, qualora in sede di liquidazione finale della gestione prevista dall'articolo 4, la differenza fra i ricavi netti ed il valore nominale delle fedeli di deposito sarà inferiore alle lire 10 mila.

Art. 7.

In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 6, il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere contributi supplementari, fino ad una spesa massima com-

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

plensiva di lire 1 miliardo e 150 milioni, alle miniere che hanno costi di produzione superiori al costo tipo desunto dal Ministero dell'industria e commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, dai dati relativi ad una azienda in condizioni medie di lavoro e di resa del minerale.

La misura di tali contributi, differenziata in relazione ai diversi costi di produzione, sarà determinata, per le miniere della Sicilia, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

La somma di lire 1 miliardo 150 milioni sarà accreditata dal Banco di Sicilia alla gestione liquidazione giacenze di cui all'articolo 4.

Per le modalità di accreditamento e di restituzione della suddetta somma di lire 1 miliardo 150 milioni si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo precedente ed i fondi necessari per il pagamento delle annualità saranno iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente per l'eventuale recupero dei contributi.

Art. 8.

La concessione dei benefici, previsti dalla presente legge, è subordinata all'osservanza, da parte delle imprese, dei vigenti patti di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali ed alla regolare corresponsione delle retribuzioni.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente dà luogo alla decadenza dei benefici concessi.

Art. 9.

Il miliardo di lire già messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani dal Banco di Sicilia sarà addebitato, con i relativi accessori, all'Ente medesimo, sia per la parte afferente agli interessi relativi alle anticipazioni sulle fedeli di deposito per il secondo semestre dell'anno 1954, già pagati alla Sezione di credito minerario del Banco predetto, sia per la parte di-

Art. 8.

Soppresso.

Art. 9.

Identico.

rettamente corrisposta ai produttori sotto forma di prestito.

L'Ente zolfi italiani ricupererà le suddette somme mediante ritenute sui ricavi spettanti ai produttori stessi per la vendita dello zolfo grezzo prodotto nel periodo di dieci anni decorrente dall'esercizio finanziario 1955-56.

L'importo di tali ritenute sarà versato dall'Ente zolfi italiani alla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

Art. 10.

L'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenerne sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidata ai produttori, la somma di lire 500 da devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione di assistenza sociale dell'Ente stesso.

Sino all'entrata in vigore della presente legge, il contributo statale e la trattenuta per ogni tonnellata di zolfo a favore della Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani sono mantenuti nelle rispettive misure previste dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950, n. 904.

Art. 11.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentito il Governo della Regione Siciliana, emanerà le norme per la riorganizzazione dell'Ente zolfi italiani, tenendo conto della competenza esclusiva della Regione sulle miniere siciliane ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Entro lo stesso limite di tempo il Governo della Repubblica, sentito il Governo della Regione Siciliana, coordinerà in testo unico tutte le vigenti disposizioni riguardanti l'industria zolfifera nazionale.

Art. 10.

L'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenerne sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidata ai produttori, la somma di lire 500 da devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione di assistenza sociale dell'Ente stesso a partire dall'esercizio zolfifero che ha inizio con il 1° agosto 1955.

Soppresso.

Art. 11.

Identico.